

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 3 del 23-06-2020

Oggetto:	Accertamento assenza obbligo di redazione del Bilancio consolidato al 31.12.2019
----------	--

PREMESSO CHE:

- l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti dell'Ambito ottimale n.1– Pesaro e Urbino si è formalmente costituita in data 24 ottobre 2013, ai sensi della L.R. Marche n.24/2009, artt.7 e 8;
- alla sopra menzionata Assemblea, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio, ex art.7 c.1 della L.R.24/2009 e ss.mm.ii., è stato attribuito dall'Agenzia delle Entrate - UT Pesaro, il Codice Fiscale n. 92049850412;

VISTO l'art.14 della Convenzione istitutiva in cui si precisa che, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa, all'Ata Rifiuti si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 233 bis del D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico Enti Locali, in vigore dal 12 settembre 2014 che ai commi 1 e 2 prevede:

1. Il bilancio Consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio Consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, e successive modificazioni.

VISTO il D.Lgs. n.118/2011, successivamente modificato con il D.Lgs. n.126/2014, con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, e dato atto che tali disposizioni che si applicano anche questo Ente d'ambito ed in particolare l'art.11 bis "Bilancio consolidato";

RICHIAMATO il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato n.4/4 al D.Lgs. 118/2011, che disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato ed in particolare il punto 3.1 in cui si stabilisce che "nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione deve essere data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti";

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i.;

DATO ATTO pertanto che alla data del 31/12/2019:

- l'Ente non presenta enti o società controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento;
- non si rende necessario approvare l'elenco Gruppo di amministrazione pubblica (Gap);

RITENUTO opportuno fornire la dichiarazione formale prevista al punto 3.1 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato n.4/4 al D.Lgs. 118/2011 anziché nella delibera di approvazione del rendiconto, mediante specifica deliberazione da approvarsi nella stessa seduta assembleare di approvazione del rendiconto 2019, al fine di facilitare la tracciabilità dell'atto nel tempo;

DATO ATTO inoltre che l'Ente dovrà dare separata notizia di tale circostanza – distinta dal rendiconto – su Amministrazione trasparente, nella sezione bilanci, come previsto dal richiamato punto 3.1 del principio contabile 4.4 ed altresì al fine di rendere effettiva l'azione di controllo sia da parte degli organi preposti che da parte dei cittadini, in quanto consente di ricondurre la mancata approvazione del consolidato non a una inerzia dell'ente quanto a una assenza dell'obbligo;

RITENUTO CHE sulla proposta di delibera che accerta la mancanza dell'obbligo di approvare il bilancio consolidato debba essere acquisito il parere dell'organo di revisione, in quanto a tale organo è demandata non solo la verifica della corretta predisposizione del bilancio consolidato e il riscontro delle poste in esso inserite, ma anche la verifica della corretta individuazione del perimetro di consolidamento;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento di proposta;
2. di dare atto che non sussistono soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento e che non si rende necessario approvare l'elenco Gruppo di amministrazione pubblica (Gap) in quanto l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti dell'Ambito ottimale n.1– Pesaro e Urbino non possiede partecipazioni;
3. di dichiarare che per l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti dell'Ambito ottimale n.1– Pesaro e Urbino non risultano enti o società controllate o partecipate che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non si procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente;
4. di dare atto che la presente proposta riporta in calce i pareri di regolarità previsti dall'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
5. di sottoporre la presente proposta di deliberazione all'esame dell'Organo di Revisione per presa d'atto.

IL DIRETTORE
Ing. Michele Ranocchi

Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000:

Vista la proposta di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 267/2000.

Pesaro, 23/06/2020

Il Direttore
Ing. Michele Ranocchi